



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 4 luglio 2013  
Ns. Prot. n.1329

**Al Prefetto di TERAMO**  
prefettura.prefte@pec.interno.it

**Alla Procura della Repubblica di TERAMO**  
dirigente.tribunale.teramo@giustiziacert.it

**All'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**  
protocollo@pec.avcp.it

**Al Dott. Paolo Esposito**  
**Titolare Ufficio Speciale**  
**per la ricostruzione dei comuni del cratere**  
**P.zza Gemona, 1**  
**Villaggio San Lorenzo**  
**67020 Fossa (AQ)**  
info@ursc.it

**Ai Comuni di**

**ARSITA**  
comunediansita.te.tecnico@pa.postacertificata.gov.it

**PENNA S. ANDREA**  
postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it

**CASTELLI**  
comune.castelli@pec.it

**Ai responsabili tecnici dei Comuni di**

**ARSITA**  
**PENNA S. ANDREA**  
**CASTELLI**

**Alla Corte dei CONTI**  
[abruzzo.controllo@corteconticert](mailto:abruzzo.controllo@corteconticert)

e, p. c.

**AL Presidente del Consiglio dei Ministri**  
centromessaggi.pcm@pec.governo.it

**Al Governatore della Regione Abruzzo**  
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

**A tutti gli Ordini**  
**degli Ingegneri d'Italia**

**Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri**  
segreteria@ingpec.eu

**OGGETTO: SISMA ABRUZZO 06/04/2009 - PIANI DI RICOSTRUZIONE AFFIDAMENTO ALLE UNIVERSITA' E/O ENTI PUBBLICI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOTUTELA DIFFIDA – RICHIESTA DANNI - RICHIESTA ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO.**

Con la presente, si comunica che è stata notificata l'ordinanza emessa dalla Corte di Giustizia Europea, il 20 giugno u.s., nella causa di affidamento dei PDR alle Università.

Il pronunciamento della Corte:

“La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, osta ad una normativa nazionale la quale autorizza la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale enti pubblici istituiscono fra loro una cooperazione nel caso in cui – il che spetta al giudice del rinvio verificare – tale contratto non abbia il fine di garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto esclusivamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una posizione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.”

Nei contenuti è evidente che la Corte sottolinea che i due casi in esame ( Pdr dei Comuni di Castelvechio S. e Barisciano) rientrano nella categoria di appalto pubblico (si vedano paragrafi 34 – 39), e che i due contratti non sono tra quelli esclusi dall'ambito di applicazione della normativa europea (si vedano paragrafi 42, 46).

La Corte aggiunge inoltre, con riferimento alla specifica problematica abruzzese, che “la circostanza che un contratto del genere sia concluso in una situazione straordinaria può essere presa in considerazione unicamente nei limiti in cui l'amministrazione aggiudicatrice dimostri che ricorrono le condizioni d'applicazione dell'articolo 31, punto 1, lettera c), della menzionata direttiva.”. Detta norma, che si riferisce alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, la permette esclusivamente “nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara”.

Per giurisprudenza costante, il richiamo a siffatta deroga è subordinato a tre presupposti cumulativi, vale a dire, un evento imprevedibile, un'eccezionale urgenza inconciliabile con i termini imposti da altre procedure e un nesso causale tra l'evento imprevedibile e l'eccezionale urgenza che ne deriva. Potendo procedere all'attribuzione diretta di un appalto in caso di eccezionale urgenza unicamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, un'amministrazione aggiudicatrice non può avvalersi della deroga prevista all'articolo 31, punto 1, lettera c), della direttiva 2004/18 quando le sarebbe stato materialmente possibile utilizzare la procedura accelerata ex articolo 38, paragrafo 8, della medesima direttiva e, a fortiori, la procedura normale quale configurata nei paragrafi da 1 a 7 del menzionato articolo.

E' palese che il tempo trascorso tra il terremoto e la stipulazione delle convenzioni, oltre che la possibilità di scelta lasciata alle singole amministrazioni, provano la non sussistenza



della eccezionale urgenza richiesta dalla legislazione europea, di cui, tra l'altro, si segnala che l'estrema urgenza riferisce circa pericolo per l'attività umana.

Spetterà ora al Tar L'Aquila applicare i principi dettati dalla Corte al caso concreto.

Ciò nondimeno lo scrivente ORDINE segnala che le criticità evidenziate non possano non produrre effetti anche su altri casi simili; in particolare si ritiene che:

- L'AVCP debba immediatamente emettere un atto di competenza per condanna del procedimento e concludere l'attività di vigilanza in corso con una chiara posizione di conferma delle decisioni della Corte Europea;
- La Procura della Repubblica debba vigilare per eventuale attività di contrasto al pronunciamento della Corte di Giustizia Europea;
- Il Prefetto di TERAMO debba iniziare un controllo sulla procedura degli affidamenti dei PDR alle Università;
- I comuni debbano procedere in autotutela alla sospensione dei PDR in attesa di decisioni in merito;

Inoltre si Diffidano i Responsabili tecnici dei Comuni in indirizzo a voler immediatamente sospendere ogni connessa attività a far data dalla presente con l'avvertenza che qualsiasi iniziativa ulteriore sarà considerata in contrasto con il primo periodo dell' art 117 della Suprema Carta e suscettibile di immediata denuncia ; inoltre si avverte che nel caso di acclarata perseveranza sarà immediatamente innescata la procedura per la richiesta di danno nei confronti degli iscritti all'Ordine degli ingegneri , la cui entità sarà motivo di specifica causa.

Ci piace segnalare la stupenda vittoria del diritto e degli Ingegneri contro le forzature di contrasto alla Suprema Carta.

Dispiace che cose di evidenza elementare debbano essere discusse nella più alta Sede Europea di Giustizia e non possano trovare soluzione in ambiti più contenuti.

Buon Lavoro

Il Presidente  
Ing. Alfonso Marcozzi

